

Legge regionale 01 settembre 1966 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 03/11/2016

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 3

2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

(1)(2)(4)

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 5, comma 121, L. R. 1/2007

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 15/2016

3 Primo comma abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016

4 Comma 2 abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.